

**Comune di CASSANO SPINOLA**  
**Provincia Alessandria**

**UFFICIO TRIBUTI**

**Nuove tariffe**  
**Della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**  
**IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2019**  
*(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

*(Allegato A alla deliberazione n 13 in data 10/04/2019)*

**1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).**

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO			
	graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
Occupazioni del suolo <i>(comma 1, lettera a)</i>	25,82	15,49	0	0
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo <i>(comma 1, lettera c)</i>	25,82	15,49	0	0
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico <i>(comma 2)</i>	7,75	5,42	0	0
Passi carrabili <i>(comma 3)</i>	12,91	9,04	0	0
<i>(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento)</i>	2,58	1,81	0	0
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati <i>(comma 9)</i>	2,58	1,81	0	0
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti <i>(comma 10)</i>	12,91	9,04	0	0
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati <i>(comma 12)</i>	25,82	15,49	0	0

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% *(art. 42, comma 5, primo periodo)*.

*D.Lgs. n. 507/1993.*

*Art. 42 – 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.*

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO			
		graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3			
		C A T E G O R I E			
		I	II	III	IV
Occupazioni del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	2,07	1,03	0	0
	Oraria	0,09	0,04	0	0
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2, lett. c)	Giornaliera	2,07	1,03	0	0
	Oraria	0,09	0,04	0	0
Occupazioni con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	0,62	0,31	0	0
	Oraria	0,03	0,01	0	0
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	2,07	1,03	0	0
	Oraria	0,09	0,04	0	0
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	1,03	0,52	0	0
	Oraria	0,04	0,02	0	0
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,41	0,21	0	0
	Riduzione dell'80%	0,04	0,02	0	0
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	1,03	0,52	0	0
	Riduzione del 50%	0,04	0,02	0	0
Per effetto del disposto di cui all'art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993, alla fattispecie si applica, in deroga al disposto dell'art. 45, la tariffa forfetaria di cui al successivo punto 3.d)					
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6-bis)	Giornaliera	1,03	0,52	0	0
	Riduzione fino al 50%	0,04	0,02	0	0
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,41	0,21	0	0
	Riduzione dell'80%	0,02	0,01	0	0

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (sostituito dall'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) ..... omissis .....

In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0, 129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

### 3) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)

DESCRIZIONE	TARIFFA (art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni)
3.a) Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:	La tassa viene determinata forfettariamente con i criteri previsti dalla lettera f), del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dall'art. 18, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

- per ogni km. lineare o frazione *Tassa annuale forfettaria* € 154,94

#### 3.b) Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

- Per occupazioni fino ad un massimo di 5 km. lineari: *Tassa annua* € 25,82
- Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di € 20,66.

**3.c)** Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4).

#### 3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).

- La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
CATEGORIE	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
I	10,33	13,43	15,49	20,66	15,49	20,14	23,24	30,99
II								
III								
IV								

#### 4) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6).

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli impianti	TASSA ANNUALE		ANNOTAZIONI
	per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri	per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri	
	EURO	EURO	
a) Centro abitato	38,73	46,48	
b) Zona limitrofa	32,02	38,42	
c) Sobborghi e zone periferiche	0	0	
d) Frazioni	0	0	

#### 5) IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 7).

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITÀ dove sono situati gli apparecchi	TASSA ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	12,91	
b) Zona limitrofa	9,30	
c) Frazioni e sobborghi e zone periferiche	0	